

***Le ragioni per partecipare alla seduta del Consiglio di Stato
del 20 gennaio 2009***

L'anno 2008 ha visto la sospensione in extremis, grazie ad una sentenza del TAR Liguria, della costruzione di un residence di seimila metri cubi che, secondo i piani di Regione, Ente Parco delle Cinque Terre, Provincia e Comuni limitrofi, dovrebbe sorgere sulla spiaggia e sul tratto di sentiero azzurro fra Corniglia e Manarola, quindi nel cuore del Parco, patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO.

Contro la sentenza che blocca le costruzioni hanno interposto appello la società edificatrice e tutti gli Enti locali interessati dalla pronuncia.

La questione sarà discussa il 20 gennaio 2009 avanti il Consiglio di Stato.

L'associazione *Osservatorio Europeo sulle Cinque Terre* è, al momento, impegnata in un intervento in causa a sostegno della sentenza del TAR Liguria e dell'ambiente, contro la pretesa di cementificazione e di privatizzazione dell'area.

In effetti, come risulta evidente dal dossier pubblicato nel nostro sito, la progettata edificazione è destinata a deturpare irrimediabilmente un ampio tratto di costa e a minare il precario equilibrio ambientale in una località collinosa soggetta a frane, tanto che attualmente quasi tutto il famoso sentiero azzurro risulta interrotto per smottamenti vari.

Ciò malgrado, gli Enti pubblici regionali e la società edificatrice si dolgono della decisione di salvaguardia ambientale e sostengono, nel chiederne la riforma al Consiglio di Stato, che l'edificazione di una costruzione a due piani sulla spiaggia sarebbe un *"miglioramento dell'ambiente e dei modi della sua fruizione"* (Regione Liguria, atto di appello pag.7), trattandosi di *"riqualificazione paesistico ambientale dell'area attraverso interventi di mitigazione vegetazionale e di recupero pedonale.."* (ivi pag.13).

Analoghe osservazioni sono svolte nell'atto di appello dell'Ente Parco che aggiunge la considerazione che *"il progetto (di edificazione) è stato attentamente studiato ...al fine di garantire la compatibilità paesaggistica dello stesso e il recupero di una infrastruttura esistente fortemente degradata."* (atto di appello pag. 15)

Inoltre, rispetto alla struttura esistente, cioè i bungalows abusivi e rivestiti di amianto, l'Ente Parco sostiene che *"L'intervento...non prevede alcun aumento di volume rispetto a quello condonato, ma ne contempla un più corretto inserimento nell'ambito tutelato con l'introduzione di murature in pietra..."* con ciò proponendo al Giudice di

appello una descrizione infedele ed erronea della realtà poichè l'abuso edilizio non è mai stato condonato, i bungalows sono illegali e nocivi a causa della presenza di amianto e sarebbe stato doveroso demolirli, con messa in sicurezza, a cura degli Enti responsabili, ciò per motivi ambientali di sanità ed estetici.

Infatti, va ribadito, contro fantasiose interpretazioni della realtà dei luoghi, che la spiaggia interessata dal progetto di edificazione deve essere considerata come area costiera non insediata, non passibile di edificazione, secondo le linee guida generali del piano regionale vigente.

Come sottolinea la sentenza del TAR Liguria, come viene ampiamente motivato nel nostro atto difensivo, l'approvazione del progetto esibisce una vistosa carenza di esame rispetto all'entità delle opere abusive precedentemente realizzate e, contemporaneamente, una simile carenza di valutazione rispetto ai valori paesaggistici insiti nelle aree considerate.

“Valore paesaggistico che con la nuova nozione giuridica di paesaggio introdotta dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n.63 assume connotati di conservazione ben più pregnanti che per il passato e assai più aderenti all'indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n.367/2007) che ha affermato che il paesaggio costituisce un bene *“primario ed assoluto”* e ciò coerentemente con il proprio indirizzo ventennale e con gli indirizzi della Convenzione europea sul paesaggio del 2000”. (nostro atto difensivo, pag. 11).

Chiarisce ancora la Corte di Cassazione nella menzionata sentenza che il paesaggio *“indica innanzitutto la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della tutela del paesaggio senza nessun'altra specificazione. In sostanza è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene che è di per sè un valore costituzionale”*

Argomenti che sostengono autorevolmente la pretesa di tutti noi ambientalisti alla tutela delle coste, delle colline, dei boschi, dei vigneti delle Cinque Terre.